



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (RM) SIRENA | Presidente |
| (RM) MARINARO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) MEZZACAPO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (RM) CARATELLI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) NOTARO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore DANIELA CONCETTA NOTARO

Seduta del 29/09/2025

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 09/05/2025, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha richiesto la restituzione di complessivi € 1.816,07, in relazione ad un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. ***985) ed ad uno di delegazione di pagamento (n. ***429).

In relazione al solo contratto n. ***985, l'istante ha avanzato la domanda di restituzione della penale di estinzione anticipata in quanto illegittimamente addebitata al ricorrente (€ 180,02).

Infine, ha richiesto il pagamento di euro 200,00 a titolo di spese legali per la presentazione del ricorso. Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario rispetto ad entrambi i contratti ed in ordine ai costi ed oneri pretesamente maturati in sede di estinzione, ha precisato di avere ritualmente corrisposto alla parte ricorrente ogni importo avente natura recurring.

In tale contesto, ha rilevato che costituiscono oneri up front (come tali non rimborsabili, concernendo attività che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase preliminare di trattativa e formazione del contratto) le commissioni "per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria" per le attività a tal fine svolte dalla procuratrice mandataria, descritte con chiarezza nel documento contrattuale e corrisposte per le attività ivi dettagliatamente indicate.

Analogamente dicasi rispetto alle "Provvigioni all'Intermediario del credito", correlata alla remunerazione dell'attività d'intermediazione della quale si è avvalso il cliente e che ne ha agevolato l'accesso al credito erogato dalla banca (conclusosi, evidentemente, con la stipula del contratto).

Inoltre, la sentenza della Corte di Giustizia UE, Lexitor, dell'11/09/2019 ha statuito che l'art. 16 § 1 della direttiva 2008/48/CE (recepito nel nostro ordinamento nazionale con l'art. 125-sexies, comma 1 TUB, nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 141/2010) "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

A tutela dell'affidamento dei finanziatori, il legislatore nazionale, con l'art. 11-octies del Decreto Sostegni-bis (decreto-legge 25/05/2021, n. 73, convertito con modificazioni in legge 23/07/2021, n. 106, in vigore dal 25/07/2021) aveva da un lato, introdotto il nuovo art. 125-sexies TUB, che ora stabilisce che, in caso di estinzione anticipata, la riduzione cui ha diritto il consumatore non investe più i soli "costi dovuti per la vita residua del contratto" (come nella precedente versione), bensì "tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte" (art. 11-octies, comma 1); dall'altro lato, ha disposto che la modifica in questione "si applica [solo] ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (ossia sottoscritti dopo il 25/07/2021).

Da ultimo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022 del 22/12/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del Decreto Sostegni-bis "limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»", per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1 Cost. e con ciò ha disancorato l'interpretazione del previgente art. 125-sexies, comma 1 TUB dalle menzionate norme secondarie della Banca d'Italia (che specificavano come la riduzione del costo totale del credito riguardasse i soli costi recurring), al dichiarato fine di rendere così possibile l'interpretazione di detta norma in senso conforme ai principi di cui alla sentenza Lexitor.

La Banca ha poi aggiunto che il vecchio art. 125-sexies, comma 1 TUB, quand'anche applicato secondo un'interpretazione retroattivamente conforme alla sentenza Lexitor, in ogni caso non consente a parte ricorrente di ottenere dalla banca il rimborso pro rata temporis di tutti i costi che reclama.

L'intermediario ha quindi chiesto il rigetto del ricorso e delle domande con esso avanzate, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.

DIRITTO

Va chiarito che la materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto *Sostegni-bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere "l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea".

L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza *Lexitor*) "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-*sexies* TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza *Lexitor*, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF.

Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Nel merito si precisa che la parte ricorrente ha dato atto che, quanto al contratto di cessione del quinto dello stipendio n. ***985 (stipulato il 23 agosto 2022 ad un TAN del 5,53%), lo stesso è stato estinto in corrispondenza della rata n. 52.

In tale contesto, codesto Collegio ritiene aventi natura up front up front sia le commissioni di istruttoria che le provvigioni dell'intermediario del credito.

Orbene, rispetto alla fattispecie in disamina, si evidenzia che sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si otterrebbe il seguente risultato:

| | | |
|--------------------------|---|-----|
| durata del finanziamento | ▶ | 120 |
| rate scadute | ▶ | 52 |
| rate residue | | 68 |

| | | |
|-----|---|-------|
| TAN | ▶ | 5.53% |
|-----|---|-------|

| | % restituzioni |
|---------------------------------------|----------------|
| - in proporzione lineare | 56.67% |
| - in proporzione alla quota interessi | 34.80% |

| n/c | | restituzioni | | | | tot ristoro |
|-----|-------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|----------|-------------|
| | | importo | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | rimborsi | |
| | comm istruttori (up front) | € 400.00 | € 226.67 | € 139.20 | | € 139.20 |
| | provvigioni interm (up front) | € 1,296.00 | € 734.40 | € 451.00 | | € 451.00 |
| | ... | | € 0.00 | € 0.00 | | € 0.00 |
| | ... | | € 0.00 | € 0.00 | | € 0.00 |
| | ... | | € 0.00 | € 0.00 | | € 0.00 |
| | ... | | € 0.00 | € 0.00 | | € 0.00 |
| | rimborsi senza imputazione | | | | | € 0.00 |

| | |
|----------------------------|----------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 590.20 |
| interessi legali | 1 |

Il risultato (euro 590,20) non coincide con quanto richiesto dal ricorrente poiché egli calcola tutte le restituzioni con il criterio pro rata temporis.

In ordine alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, l'indennizzo applicato (€ 180,02) corrisponde esattamente all'1% dell'importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo.

Rispetto, poi, al contratto di delegazione di pagamento n. ***429 (stipulato ad un TAN del 6,20% il 14 giugno 2016 ed estinto a luglio del 2022, in corrispondenza della rata n. 70) e tenuta presente l'ormai consolidata interpretazione di codesto Collegio (che ritiene aventi natura up front up front sia le commissioni di istruttoria che le provvigioni dell'intermediario del credito), sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale e in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, si otterrebbe il seguente risultato:

| | | |
|--------------------------|---|-----|
| durata del finanziamento | ▶ | 120 |
| rate scadute | ▶ | 70 |
| rate residue | | 50 |

| | | |
|-----|---|-------|
| TAN | ▶ | 6.20% |
|-----|---|-------|

| | % restituzioni |
|---------------------------------------|----------------|
| - in proporzione lineare | 41.67% |
| - in proporzione alla quota interessi | 19.64% |

| n/c | | restituzioni | | | | rimborsi | tot ristoro |
|-----|-------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|-------------|
| | | importo | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | | |
| | comm istruttoria (up front) | € 300.00 | € 125.00 | € 58.91 | | | € 58.91 |
| | provvigioni interm (up front) | € 1,752.00 | € 730.00 | € 344.06 | | | € 344.06 |
| | spese incasso (recurring) | € 264.00 | € 110.00 | € 51.84 | | € 110.00 | € 0.00 |
| | ... | | € 0.00 | € 0.00 | | | € 0.00 |
| | ... | | € 0.00 | € 0.00 | | | € 0.00 |
| | ... | | € 0.00 | € 0.00 | | | € 0.00 |
| | rimborsi senza imputazione | | | | | | € 0.00 |

| | |
|----------------------------|----------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 402.97 |
| interessi legali | 1 |

Il risultato non coincide con quanto complessivamente richiesto dal ricorrente, poiché egli calcola tutte le restituzioni con il criterio pro rata temporis.

Da ciò consegue che la domanda deve essere solo parzialmente accolta, nei limiti dell'importo complessivo di euro 999,00 (corrispondenti alla sommatoria di € 596,10 in relazione al contratto n. ***985 e di € 402,97 in relazione al contratto n. ***429).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 999,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA